

CIRCOLARE

N.8
2021

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA PER LE VENDITE A DISTANZA , FONDO PERDUTO SOSTEGNI BIS E DETRAZIONE INTERESSI PASSIVI.

NOVITÀ IVA VENDITE A DISTANZA

A **partire dal 1° luglio 2021** entrano in vigore le nuove regole relative alle vendite a distanza intracomunitarie nei confronti dei **privati consumatori** con possibilità di aderire al sistema OSS. Le disposizioni sono state recepite in apposito decreto legislativo che è stato pubblicato il 15 giugno in Gazzetta Ufficiale. Si ricorda a tal proposito che l'argomento era stato già trattato nella rubrica "Sapere per fare" della circolare del 9 aprile 2021. Cerchiamo nella seguente scheda di dare completezza all'argomento e affrontare le novità introdotte con il decreto di recepimento.

NOVITÀ IVA VENDITE A DISTANZA	
PREMESSA	<p>È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021 il decreto legislativo n. 83 del 25 maggio 2021 che ha recepito le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della direttiva europea¹, per quanto riguarda taluni obblighi in materia di IVA per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.</p> <p style="padding-left: 40px;">L'entrata in vigore delle nuove regole è stabilita per il 1° luglio 2021.</p> <p style="padding-left: 40px;">Il testo normativo introduce la riduzione degli adempimenti delle microimprese di uno Stato membro, che effettuano operazioni "occasionalmente" in altri Paesi comunitari entro la soglia complessiva dei 10 mila euro.</p> <p style="padding-left: 40px;">Di fatto, le cessioni e le prestazioni digitali restano imponibili nello Stato di appartenenza dell'operatore economico e non in quello di destinazione/consumo.</p> <p style="padding-left: 40px;">In aggiunta, al fine di garantire l'effettiva riscossione dell'Iva nel commercio elettronico e, contestualmente, ridurre l'onere amministrativo per i venditori e i consumatori, viene previsto il coinvolgimento ex lege dei soggetti che, attraverso le "piattaforme elettroniche", facilitano le vendite da parte dei fornitori effettivi dei beni.</p> <p style="padding-left: 40px;">Riassumiamo le principali novità dal 1° luglio e le regole da seguire con riferimento alla registrazione per superamento della soglia.</p>
	<u>Vendite facilitate tramite interfaccia elettronica</u>

¹ 2017/2455/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2017 in modifica della direttiva 2006/112/UE e della direttiva 2009/132/UE

**LE DISPOSIZIONI
IN VIGORE DAL
1° LUGLIO 2021**

L'articolo 2bis del D.P.R. 633/1972, prevede che le cessioni di beni si considerano **effettuate dal soggetto passivo che le facilita** tramite l'uso di **un'interfaccia elettronica** (un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi) allorché riguardino:

- ◆ le **vendite a distanza intracomunitarie di beni**² e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea nei confronti di non soggetti passivi;
- ◆ le **vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi**³ in spedizioni di **valore intrinseco non superiore a 150 euro**.



Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di tali beni si considera **cessionario e rivenditore degli stessi**. In tal caso l'effettuazione dell'operazione e l'imposta diventa esigibile⁴ nel momento in cui è **accettato il pagamento del corrispettivo**.

Vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi

Viene introdotto l'articolo 74-sexies.1 del D.P.R. 633/1972, in materia di regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi. Si tratta di un **regime opzionale**.

La norma stabilisce che

1. i soggetti passivi **domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti** che non abbiano stabilito il domicilio all'estero,
2. i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che **dispongono di una stabile organizzazione nello Stato** e
3. i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea **non stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione europea**,

per l'assolvimento degli obblighi in materia IVA relativi a tutte le **vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi** (ad eccezione dei beni soggetti ad accisa), in **spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150**

² articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993 n.331

³ di cui all'articolo 38-bis, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 331, convertito

⁴ ai sensi del nuovo articolo 6, comma 7 D.P.R. 633/1972

euro, possono identificarsi in Italia, con le seguenti modalità:

- ◆ i soggetti di cui alla lettera c) esercitano l'opzione tramite un **unico rappresentante fiscale appositamente nominato** ai fini del presente regime speciale⁵;
- ◆ gli altri soggetti diversi da quelli sopra citati possono esercitare l'opzione **direttamente o mediante un unico rappresentante fiscale**.



Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, dichiarate ai sensi del presente regime speciale, la cessione si considera effettuata e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui il **pagamento è accettato**.

I soggetti che si avvalgono del regime speciale sono **dispensati dagli obblighi di fatturazione, tenuta dei registri e dichiarazione**⁶.

L'opzione è esercitata mediante **richiesta all'Agenzia delle entrate**, la quale comunica al soggetto richiedente il **numero di identificazione attribuito** per l'applicazione del regime speciale.

Abolizione limite di 22 euro di franchigia Iva sulle importazioni

Per le piccole spedizioni prive di carattere commerciale e le spedizioni di valore trascurabile, è abrogato l'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1997, n. 489. Tale articolo prevedeva, per le merci il cui valore intrinseco **non eccede complessivamente 22 euro per spedizione**, la **franchigia** dai diritti doganali, ovvero **dall'imposta sul valore aggiunto** di cui all'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479.



Pertanto, l'IVA è applicata in importazione **su qualsiasi valore dichiarato**. Rimane vigente l'esenzione dai dazi doganali per le

⁵ tranne che siano stabiliti in un paese terzo con il quale l'Unione europea ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 ed effettuino vendite a distanza di beni provenienti da tale paese terzo

⁶ qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti, D.P.R. 633/1972.

merci di valore non superiore a euro 150.

Tabella riassuntiva della disposizione tratta dalle note esplicative della commissione europea.

VALORE BENI IMPORTATI**	PRIMA DEL 1° LUGLIO 2021		DAL 1° LUGLIO 2021	
	IVA	DAZI	IVA	DAZI
≤ 22 EUR	Esenzione (***) dall'IVA	Esenzione dai dazi doganali	IVA dovuta nell'UE*	Esenzione dai dazi doganali
> 22 EUR e ≤ 150 EUR	IVA dovuta nell'UE*	Esenzione dai dazi doganali	IVA dovuta nell'UE*	Esenzione dai dazi doganali
> 150 EUR	IVA dovuta nell'UE*	Dazi doganali dovuti nell'UE	IVA dovuta nell'UE*	Dazi doganali dovuti nell'UE

* Stato membro dell'UE in cui ha luogo l'importazione/verso il quale i beni vengono spediti o trasportati

** A eccezione dei beni soggetti ad accisa UE

*** Alcune giurisdizioni dell'UE hanno già deciso di eliminare prima tale esenzione dall'IVA

È consentito all'importatore stabilito nell'UE (o all'intermediario nominato) di riscuotere l'IVA presso l'acquirente e di dichiarare e versare tale IVA tramite lo **sportello unico per le importazioni** (IOSS – Import One Stop Shop).

**DEFINIZIONE DI
VENDITA A
Distanza CON
LIMITE DI 10.000
EURO**

A partire dal 1° luglio 2021 (con gli articoli 2 e 3, del D.Lgs. 83/2021) è introdotta la definizione della "**vendita a distanza intracomunitaria di beni**" con la previsione per queste vendite della **tassazione nel luogo di destinazione del bene presso l'acquirente**, salvo che il valore delle cessioni **non superi la soglia annua di 10.000 euro**.



Si considerano **vendite a distanza intracomunitarie di beni**, le cessioni di beni nei confronti di persone fisiche senza partita Iva (o non

soggetti passivi di imposta) con **spedizione o trasporto effettuato dal fornitore o per suo conto**, da uno Stato comunitario ad un altro⁷. Sono escluse dalla definizione le cessioni riguardanti mezzi di trasporto o beni da installare o montare a cura del fornitore.

In sintesi, il termine "**vendite a distanza intracomunitarie di beni**" comprende le cessioni a favore dei seguenti acquirenti:

- ◆ cessioni di beni a persone che non sono soggetti passivi (consumatori);
- ◆ cessioni di beni (inclusi prodotti sottoposti ad accisa) a soggetti passivi o enti non soggetti passivi di cui all'articolo 151 della direttiva IVA (relazioni diplomatiche, organismi internazionali, NATO, ecc.);
- ◆ e cessioni di beni (ad esclusione dei prodotti sottoposti ad accisa) a favore di (denominato gruppo dei 4):
 - ✓ soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non danno loro alcun diritto a detrazione;
 - ✓ soggetti passivi assoggettati al regime comune forfettario per i produttori agricoli;
 - ✓ soggetti passivi assoggettati al regime del margine per i beni d'occasione;
 - ✓ ed enti non soggetti passivi (altresì noti come il "gruppo dei 4").

Fino al 30 giugno 2021 la soglia di protezione, il cui superamento imponeva l'identificazione nel paese di destinazione, era **stabilita dallo Stato di destinazione ed era compresa tra 35.000 e 100.000 euro**.

Con le modifiche apportate è stata **fissata dal 1° luglio, un'unica soglia di 10.000 euro** complessivi entro la quale la cessione viene tassata nel Paese di origine e al cui superamento è richiesta l'applicazione dell'Iva nel paese di destinazione del bene. Senza la semplificazione prevista a livello Europeo, la tassazione nel paese di destinazione al superamento della soglia comporterebbe la necessità per il venditore di identificarsi in ogni paese in cui effettua la cessione. Mediante l'**adesione all'OSS**, che rappresenta la versione estesa del vecchio MOSS (prima limitato esclusivamente alle prestazioni "TTE"), il soggetto passivo potrà evitare di fare le registrazioni nei singoli Stati e

⁷ la nuova definizione è contenuta nell'articolo 38-bis D.L. 331/1993

risolvere tutto attraverso un'unica dichiarazione ed un unico versamento nello Stato in cui è identificato. Sarà poi quest'ultimo a ripartire ed effettuare i singoli versamenti nei "paesi di destinazione".



In caso di **superamento della soglia nel corso dell'anno**, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore al superamento si intendono effettuate nello Stato membro di origine e l'imposta verrà applicata secondo il principio di destinazione **soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia**.

Come già detto a partire dal 1° luglio 2021, per evitare che i fornitori di beni a distanza e i prestatori di servizi diversi dai TTE (servizi di telecomunicazione, dei servizi di tele radiodiffusione e dei servizi elettronici) **destinati a consumatori privati** debbano **registrarsi a fini IVA in ogni Stato membro** in cui prestano servizi, il "mini" sportello unico per l'IVA MOSS (Mini One Stop Shop), diventa **sportello unico OSS (One Stop Shop)**, aprendosi anche a tutti i servizi destinati ai consumatori privati (e non solo ai servizi TTE) e alle vendite a distanza intracomunitarie di beni.

La definizione dei **diversi sportelli** è evidenziata nella tabella sottostante.

Sportello	Definizione
MOSS	Mini One Stop Shop
OSS	One Stop Shop
IOSS	Import One Stop Shop

SPORTELLO OSS

Il ricorso all'OSS non incide sull'identificazione a fini IVA del luogo della prestazione o cessione, che rimane quello **di destinazione**:

- ◆ solo per i servizi TTE intracomunitari superiori alla soglia e
- ◆ per le cessioni intracomunitarie di beni superiori alla stessa soglia.

Per ridurre gli oneri delle imprese che si avvalgono dello sportello OSS è stato **eliminato l'obbligo di emettere fattura** ed è stata estesa la scadenza per la presentazione della **dichiarazione IVA all'OSS**. Sono inoltre coinvolte a fini IVA le interfacce elettroniche che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell'ambito dell'e-commerce.

I soggetti che si avvalgono dei **regimi speciali** (per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche) presenteranno, **per ciascun trimestre dell'anno solare ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento**, anche in mancanza di operazioni, **una dichiarazione** dalla quale risultano le informazioni riepilogate nella tabella che segue⁸.

INDICAZIONI DICHIARAZIONE TRIMESTRALE SPORTELLO
a) il numero di identificazione IVA
b) l'ammontare delle prestazioni dei servizi effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto
c) l'ammontare delle vendite a distanza intracomunitarie di beni distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto
d) l'ammontare delle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro, facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche, ai sensi dell'art. 2-bis, effettuate nel periodo di riferimento, suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto
e) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui l'IVA è dovuta
f) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta

REGISTRAZIONE OSS

L'Agenzia delle entrate ha attivato il **servizio di pre-registrazione** ai regimi speciali OSS e IOSS con il fine di agevolare l'adesione anticipata allo "sportello unico", dando la **competenza al Centro Operativo di Pescara**.

Attraverso apposite **funzionalità telematiche** è possibile effettuare la registrazione online come riportato nella seguente tabella.

È utile precisare che:

- ◆ uno stesso soggetto può aderire a uno o più regimi speciali in base alle proprie

⁸ ai sensi dell'articolo 74 sexies, comma 4, D.P.R. 633/1972

esigenze e all'attività esercitata

- ◆ alcuni sistemi di registrazione prevedono l'accesso automatico al regime, mentre altri necessitano dell'autorizzazione dell'ufficio.

REGIME	SOGGETTI	MODALITÀ	CODICE IDENTIFICATIVO VALIDO AL FINE DEL REGIME
OSS NON UE	Soggetti passivi extra-Ue, privi di stabile organizzazione nel territorio comunitario	Compilazione di un modulo disponibile in lingua inglese nella sezione a libero accesso	EUxxxxxyyyzz (attribuito dall'Ufficio)
OSS UE	Soggetti passivi e marketplaces, in possesso di un identificativo IVA italiano, stabiliti o meno in Italia	Utilizzo dei servizi telematici ordinari dell'Agenzia delle entrate	Partita Iva italiana (soggetto stabilito in Italia, rappresentante fiscale e identificazione diretta)
IOSS	Soggetti passivi, nazionali ed extra-Ue, marketplaces ed intermediari	Utilizzo dei servizi telematici ordinari dell'Agenzia delle entrate, ove in possesso delle credenziali Compilazione di un modulo disponibile in inglese nella sezione a libero accesso	- IMxxxxxyyyzz (attribuito agli operatori economici automaticamente o dall'ufficio) - INxxxxxyyyzz (attribuito agli intermediari dall'ufficio)

Sono state rese disponibili, al fine di fornire un'adeguata assistenza agli operatori economici e ai consulenti interessati ai nuovi regimi speciali, due caselle di posta elettronica a cui è possibile **inoltrare richieste di informazioni:**

cop.pescara.oss@agenziaentrate.it

cop.pescara.iooss@agenziaentrate.it

Alternativamente, è possibile contattare il Centro operativo di Pescara

(Cop) all' 800.89.41.41 (numero accessibile da telefono fisso) per ricevere assistenza da parte del personale dell'ufficio sulle proprie attribuzioni, riguardanti i contribuenti non residenti. Il servizio è attivo dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì.

La pre-registrazione può avvenire accedendo **con le credenziali riservate** sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Servizi Entratel

- Servizi per
- Ricevute
- Software
- Comunicazioni
- Regimi IVA MOSS, OSS e IOSS**
- Registrazione MOSS
- Dichiarazioni IVA MOSS
- Pagamenti MOSS
- Reminders MOSS

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / Regimi IVA MOSS, OSS e IOSS

Regimi IVA mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop

Gentile utente, benvenuto nella sezione del sito web riguardante il regime IVA mini One Stop Shop (MOSS), fornito dall'Agenzia delle Entrate.

Tramite le funzionalità disponibili dal menu a sinistra, è possibile attuare quanto previsto dal regime:

- **Registrazione MOSS:** da utilizzare per aderire al regime MOSS, oltre alla modifica dei dati o alla richiesta di esclusione dal regime.
- **Dichiarazioni IVA MOSS:** compila le dichiarazioni trimestrali ed inviale direttamente all'Agenzia delle Entrate.
- **Pagamenti MOSS:** concludi le attività trimestrali con il versamento dell'IVA dovuta.
- **Reminders MOSS:** consulta gli avvisi inviati per posta elettronica dall'Agenzia delle Entrate.
- **Registrazione al regime OSS:** da utilizzare per aderire al regime OSS, oltre alla modifica dei dati o alla richiesta di esclusione dal regime.
- **Registrazione al regime IOSS:** da utilizzare per aderire al regime Import OSS, oltre alla modifica dei dati o alla richiesta di esclusione dal regime.
- **Registrazione Intermediario IOSS:** da utilizzare per registrarsi in qualità di Intermediario IOSS, oltre alla modifica dei dati o alla richiesta di esclusione.

Per effettuare la registrazione al regime OSS, occorre selezionare la relativa area

Ministero dell'Economia e delle Finanze



Registrazione al regime IVA OSS

Utente connesso: . - 000

[Esci](#)

[Home](#)

Benvenuto nell'applicativo per richiedere la registrazione al regime OSS



Iscrizione

In questa sezione puoi comunicare i dati per la registrazione al regime.

[Nuova richiesta →](#)



Aggiornamento

In questa sezione puoi aggiornare i dati di registrazione.

[Nuova richiesta →](#)



Esclusione

In questa sezione puoi comunicare la volontà di escluderti dal regime.


[Nuova richiesta →](#)



Lista comunicazioni

In questa sezione puoi visualizzare le comunicazioni trasmesse.

[Nuova richiesta →](#)



Nell'ambito del regime UE, il numero individuale di registrazione IVA è **identico a quello già assegnato al soggetto passivo dallo Stato membro di identificazione** per le prestazioni di servizi nazionali. Senza questo numero, un soggetto passivo non può registrarsi al regime UE.



Ad oggi la registrazione deve essere effettuata **direttamente dall'operatore economico interessato** e non può essere effettuata dall'intermediario delegato tramite Entratel.

La registrazione ha effetto dal **1° giorno del trimestre successivo** rispetto a quello in cui si è fatta, quindi ipotizzando di iscrivere l'azienda il 25 giugno, gli effetti della registrazione saranno validi dal 1° luglio; di conseguenza per avvalersi del regime a partire dal 1° Luglio, sarà possibile iscriversi fino al 30 giugno.

In merito ai termini di registrazione e al conseguente utilizzo del regime è però previsto che qualora il soggetto incominci ad effettuare operazioni che dovrebbero rientrare nel regime ma non ha ancora effettuato la registrazione, può **sanare** la situazione attraverso una **comunicazione da fare allo stato di destinazione del bene**, nella quale si dice di aver avviato attività rientranti nel regime. Questa comunicazione deve essere fatta **entro il decimo**

giorno del mese successivo alle operazioni in oggetto. Nel caso in cui non venisse rispettato tale termine sarebbe necessario registrarsi nello stato dove avviene il consumo del bene e pagarvi l'IVA.

Ipotizzando quindi che un soggetto superi la soglia con un'operazione il 20 settembre 2021, dovrebbe avere tempo fino al 10 ottobre per registrarsi all'OSS con decorrenza del regime a partire dall'operazione posta in essere a settembre.

Attenzione, i soggetti attualmente iscritti al MOSS, saranno registrati automaticamente all'OSS dal 1° luglio 2021.

DETRAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Tra le spese più frequenti che i contribuenti si trovano a detrarre in dichiarazione dei redditi vi sono gli **interessi passivi sui mutui contratti per l'abitazione principale**.

Si riepilogano in questa scheda le **condizioni per fruire della detrazione, e i limiti previsti**.

L'ammontare degli interessi passivi pagati nel 2020 va indicato al rigo RP7 del modello Redditi PF 2021 o al rigo E7 se si presenta il modello 730/2021.

DETRAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

In sede di dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione l'ammontare degli interessi passivi relativi a mutui ipotecari stipulati per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Tra le altre condizioni **l'acquisto deve avvenire nei 12 mesi successivi** o antecedenti alla data di stipula del mutuo.

La norma riconosce la detrazione degli interessi passivi, in dipendenza di un contratto di mutuo, che deve essere garantito da ipoteca su immobili, e non di altri contratti di finanziamento. Lo stesso mutuo deve:

- ◆ **essere stipulato nei 12 mesi antecedenti** o successivi **all'acquisto stesso** (con

esclusione del caso in cui l'originario contratto sia estinto e ne venga stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati), ciò significa che si può prima acquistare l'immobile ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno sottoscrivere il contratto di compravendita;

- ◆ **essere erogato da un soggetto residente in Italia** (o da un non residente con stabile organizzazione in Italia) o in uno Stato membro della comunità Europea.

Ulteriore condizione è che, **entro un anno dall'acquisto, l'immobile sia destinato dall'acquirente ad abitazione principale**, intesa come dimora abituale dello stesso o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).



Il mancato utilizzo dell'immobile come abitazione principale causa, quindi, la decadenza dai benefici. La decadenza non si applica nel caso di ricovero permanente in un istituto di ricovero o sanitario a condizione che l'immobile non venga locato.

Attenzione: la detrazione non spetta all'usufruttuario in quanto non acquista l'immobile, ma acquisisce un diritto reale di godimento.

Dal 2001, **la detrazione spetta anche:**

- ◆ dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale e comunque entro due anni dall'acquisto, se l'immobile è oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovati dalla relativa concessione edilizia o da un atto equivalente;
- ◆ nel caso di acquisto di un immobile locato se, entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifica al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e se, entro un anno dal rilascio, l'immobile è adibito ad abitazione principale;
- ◆ se il contribuente trasferisce la propria dimora per motivi di lavoro oppure in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non sia affittato.

Possono beneficiare della detrazione gli acquirenti degli immobili, che siano anche intestatari del contratto di mutuo, questo significa, ad esempio

che:

- ◆ in caso di due coniugi dove entrambi sono cointestatari del mutuo ma uno solo è acquirente dell'immobile, la detrazione spetta solo al coniuge acquirente, e in proporzione alla sua quota;
- ◆ in caso di due coniugi dove solo uno è intestatario del mutuo ma entrambi sono cointestatari dell'immobile, la detrazione spetta per intero al coniuge che ha l'intestazione del mutuo.

La detrazione spetta al soggetto che è proprietario o nudo proprietario dell'immobile, al verificarsi di tutte le altre condizioni previste, ma **non spetta mai all'usufruttuario**, in quanto quest'ultimo non acquista la proprietà dell'unità immobiliare.

La detrazione spetta anche al proprietario superficario, che acquista la sola unità immobiliare e non anche la proprietà del suolo sul quale l'immobile insiste.

Non è possibile detrarre gli interessi di pertinenza di soggetti fiscalmente a carico, ad eccezione del coniuge (fiscalmente a carico), purché sia comproprietario dell'immobile e cointestatario del mutuo.

Qui di seguito si riporta l'**elenco delle spese ammesse in detrazione e quelle invece escluse**:

SPESE AMMESSE	SPESE ESCLUSE
Interessi relativi all'acquisto	
Oneri accessori: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Onorario notaio relativo alla stipula del contratto di mutuo ◆ Commissione per attività di intermediazione degli istituti di credito ◆ Spese sostenute dal notaio per conto del cliente, come l'iscrizione e cancellazione ipoteca 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Onorario notaio per contratto di compravendita ◆ Spese di assicurazione dell'immobile ◆ Spese di intermediazione immobiliare (per queste, infatti, è prevista una detrazione specifica) ◆ Imposte di registro, IVA, ipotecarie e catastali ecc....

**SPESE AMMESSE IN
DETRAZIONE**

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine ◆ penalità per anticipata estinzione del mutuo ◆ spese di istruttoria, di perizia ecc.... 	
	<p>Quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione</p>	
<p>IMPORTO DETRAIBILE</p>	<p>La detrazione del 19% spetta su un importo complessivo non superiore a 4.000 euro. Quindi la detrazione massima spettante è di 760 euro.</p> <p>In caso di contitolarità il limite di 4.000 euro si riferisce a tutti i cointestatari del mutuo. Per i mutui stipulati fino al 1992 il limite è riferito ad ogni cointestatario.</p>	
<p>MUTUO SUPERIORE AL COSTO DELL'ABITAZIONE</p>	<p>Se il mutuo è di ammontare superiore al costo dell'abitazione, gli interessi ammessi alla detrazione devono essere ridotti in misura proporzionale.</p> <p>Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> $\frac{\text{costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{capitale dato in mutuo}}$ </div> <p>Nel costo di acquisizione dell'immobile sono compresi anche i relativi oneri accessori: onorario del notaio (sia per l'acquisto sia per il mutuo), spese di mediazione, imposta di registro o Iva, imposte ipocatastali ecc....</p>	
<p>CAMBIO DI DESTINAZIONE</p>	<p>Nel caso in cui l'immobile perda i requisiti per essere considerato abitazione principale, la detrazione non spetterà più a partire dall'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione. La variazione non comporta comunque la decadenza dall'agevolazione quando avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per motivi di lavoro (finché essi permangono); 	

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ per ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. <p>Se negli anni successivi lo stesso immobile torna ad essere abitazione principale, si potrà riprendere la detrazione in relazione agli interessi inclusi nelle rate pagate dal momento in cui l'immobile torna ad essere abitazione principale.</p>
<p>DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE</p>	<p>Per beneficiare della detrazione il contribuente deve conservare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ contratto di mutuo; ◆ atto di compravendita dell'immobile; ◆ relativa documentazione per gli oneri accessori; ◆ quietanza di pagamento degli interessi passivi
<p>COVID COME CAUSA DI FORZA MAGGIORE PER I RITARDI</p>	<p>Alla luce della pandemia da COVID-19, alcune tempistiche possono aver subito ritardi, ma se questi sono da imputare all'emergenza sanitaria si ha comunque diritto alla detrazione degli interessi passivi.</p> <p>Un importante chiarimento in questo senso è arrivato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello 485 del 19 ottobre 2020.</p> <p>Nel caso di specie, la contribuente aveva acquistato un'unità immobiliare adiacente alla propria abitazione principale da accorpare a quest'ultima e che nello stesso giorno ha stipulato un mutuo ipotecario finalizzato all'acquisto di cui sopra. A causa dell'emergenza epidemiologica i lavori di accorpamento hanno subito dei ritardi tali da non poterlo rendere possibile entro il tempo previsto di un anno dall'acquisto dell'immobile da unire all'abitazione principale.</p> <p>Si ricorda che, come anticipato sopra, i requisiti per accedere alla detrazione degli interessi passivi del mutuo contratto sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la realizzazione dell'accorpamento risultante dalle variazioni catastali relative a entrambe le unità immobiliari che, una volta fuse, risultino un'unica abitazione considerata principale. ◆ Il fatto che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto. <p>L'Agenzia delle Entrate, nel rispondere alla contribuente ha chiarito che</p>

Nella fattispecie in esame si configura una causa di forza maggiore rappresentata **dall'emergenza epidemiologica** che non esclude, in linea di principio, la **spettanza della detrazione**. **Ricorre, infatti, il caso della forza maggiore** quando si verifica e sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato, vale a dire un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato da non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità dell'evento. Tale causa di forza maggiore è idonea a impedire la decadenza dall'agevolazione se accaduta in pendenza del termine entro cui stabilire la dimora abituale nell'immobile (cfr. risoluzione 1° febbraio 2002, n. 35/E).

Più precisamente, tenuto conto che la destinazione dell'immobile a dimora abituale deve essere effettiva e richiede l'espletamento di attività (ad es. trasloco mobili, acquisto mobili, spostamento difficoltoso di persone) che per effetto dei divieti e dei blocchi negli spostamenti delle persone imposti dal 23 febbraio al 2 giugno 2020, in base ai d.P.C.M. del 23 febbraio e 9 marzo 2020 attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, nonché dal decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, si ritiene che l'istante possa fruire della detrazione in esame, a **condizione che l'immobile sia adibito a dimora abituale entro un tempo pari a un anno dal rogito, maggiorato del periodo sopra indicato**.

In altri termini, tenuto conto che la causa di forza maggiore si è verificata in pendenza del termine entro cui stabilire la residenza nell'immobile, l'istante potrà fruire di una proroga del termine per un tempo corrispondente alla **durata della causa di forza maggiore (dal 23 febbraio al 2 giugno 2020)** che ha impedito o rallentato le attività propedeutiche alla destinazione dell'immobile a dimora abituale.

IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALTERNATIVO

Nella seguente scheda si riassumeranno i contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni bis ed in particolare il c.d. Contributo alternativo.

IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALTERNATIVO

PREMESSA

Per sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", il c.d. "Decreto Sostegni bis"⁹ riconosce tre tipologie di contributo a fondo perduto:

- ◆ **Contributo a fondo perduto automatico** (commi 1-4) a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva al 26.05.2021 a condizione che:
 - ✓ abbiano già **richiesto entro il 28.05.2021 e ottenuto** il contributo previsto dal DL Sostegni n. 41/2021,
 - ✓ non lo abbiano **indebitamente percepito o restituito**.

Tale contributo è riconosciuto **nella misura del 100%** del contributo già ottenuto ai sensi dell'articolo 1 del [DL Sostegni n. 41/2021](#), **senza la necessità di presentare un'ulteriore domanda**.

- ◆ **Contributo alternativo** al precedente (commi 5-13), riconosciuto previa presentazione di un'apposita domanda, esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario, nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi¹⁰, o compensi in denaro o in natura¹¹ **non superiori a 10 milioni di euro** nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019¹² che hanno subito un **calo del fatturato medio mensile di almeno il 30%** nel **periodo 01.04.2020 – 31.03.2021 rispetto al periodo 01.04.2019 – 31.03.2020**. Può essere richiesto:

- ✓ dai **soggetti che non hanno beneficiato** del contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni n. 41/2021 (ad esempio perché non avevano avuto nell'anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore di almeno del 30% rispetto al fatturato medio mensile dell'anno 2019, uno dei requisiti richiesti dal primo contributo).
- ✓ e dai **soggetti che hanno già beneficiato** del contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni n. 41/2021, e che risulta essere inferiore rispetto all'ammontare calcolato del contributo alternativo del DL Sostegni bis.


- ◆ **Contributo sugli utili o perequativo** (comma 16) con peggioramento del

⁹ l'articolo 1 del [D.L. 73/2021](#) in vigore dal 26.05.2021

¹⁰ di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR

¹¹ di cui all'articolo 54, comma 1, del citato TUIR

¹² secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto

	<p>risultato economico d'esercizio, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate, sarà possibile richiederlo a condizione che la dichiarazione dei redditi venga presentata entro il 10 settembre. Per quest'ultimo manca ancora un decreto attuativo che definisca le aliquote.</p>
<p>CONTRIBUTO AUTOMATICO</p>	<p><i>Come indicato in premessa, il contributo automatico spetta esclusivamente ai soggetti già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto Sostegni n. 41/2021 (che abbiano quindi inviato domanda entro il 28.05.2021) senza necessità di presentare ulteriore istanza.</i></p> <p>Il contributo viene corrisposto dall'Agenzia delle Entrate con la stessa modalità che il beneficiario aveva scelto per il precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se si era optato per l'erogazione tramite bonifico postale o bancario, il contributo automatico viene accreditato sullo stesso conto corrente bancario o postale; ◆ se, invece, si era scelto l'utilizzo in compensazione, anche il nuovo contributo automatico è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile in compensazione nel modello F24 con il codice tributo 6941.
<p>CONTRIBUTO ALTERNATIVO</p>	<p><i>Il contributo a fondo perduto alternativo spetta esclusivamente ai soggetti residenti in Italia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ titolari di reddito agrario¹³, ◆ titolari di partita IVA esercenti attività d'impresa, arte o professione, <p>con ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto¹⁴ e a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.¹⁵</p> <p> Il contributo in esame è riconosciuto anche ai contribuenti forfettari e minimi.</p>

¹³ di cui all'art. 32, TUIR

¹⁴ per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare si tratta del 2019

¹⁵ Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo **non spetta**, in ogni caso:

- ◆ ai soggetti la cui **partita IVA risulti non attiva alla data del 26.05.2021**,
- ◆ agli **enti pubblici** di cui all'articolo 74,
- ◆ nonché agli **intermediari finanziari / società di partecipazione** di cui all'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi.

Tale contributo è alternativo a quello "automatico", ed è **riconosciuto previa presentazione di un'apposita domanda da inviare telematicamente**.

Rammentiamo che il canale telematico per l'invio delle richieste avrebbe dovuto essere aperto dal 23 giugno, ma slitterà ancora di qualche giorno.


Può essere richiesto:

- ◆ dai **soggetti che non hanno beneficiato** del contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni n. 41/2021.
- ◆ e dai **soggetti che hanno già beneficiato** del contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni, nel caso in cui l'importo del primo dovesse risultare inferiore rispetto all'ammontare calcolato del contributo alternativo; tali soggetti potranno ottenere **l'eventuale maggior valore del contributo** determinato ai sensi delle nuove disposizioni e il **contributo automatico** eventualmente già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle entrate verrà scomputato da quello da riconoscere.

CONTRIBUTO ALTERNATIVO: COME SI CALCOLA E MISURA DEL BENEFICIO

Il contributo a fondo perduto alternativo viene determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 01.04.2020 al 31.03.2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 01.04.2019 al 31.03.2020, aliquote percentuali differenti a seconda:

- ◆ che il **soggetto abbia o meno beneficiato del contributo previsto dal DL Sostegni n. 41/2021**,
- ◆ e **dell'ammontare dei ricavi / compensi** relativi al secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare si tratta del 2019).



AMMONTARE CONTRIBUTO ALTERNATIVO = A X B



VECCHI BENEFICIARI	NUOVI BENEFICIARI
<p>CONTRIBUTO ALTERNATIVO > CONTRIBUTO AUTOMATICO</p> <p>in questo caso sarà necessario presentare apposita domanda per ottenere l'integrazione</p>	<p>se dal calcolo risulta spettante il CONTRIBUTO ALTERNATIVO, per il riconoscimento è necessario inviare apposita domanda</p>
<p>CONTRIBUTO ALTERNATIVO ≤ CONTRIBUTO AUTOMATICO</p> <p>non è necessario presentare alcuna domanda, verrà riconosciuto solo il contributo automatico</p>	



Per tutti i soggetti, l'importo del contributo alternativo non può essere superiore a 150.000 euro.

Vediamo nel dettaglio come si determina l'importo del contributo alternativo, con l'aiuto di alcuni esempi di calcolo.

VECCHI BENEFICIARI

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del DL Sostegni, l'ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

PERCENTUALE APPLICABILE	VALORE (€) RICAVI/COMPENSI
60%	≤ 100.000
50%	> 100.000 e ≤ 400.000
40%	> 400.000 e ≤ 1.000.000
30%	> 1.000.000 e ≤ 5.000.000
20%	> 5.000.000 e ≤ 10.000.000

Per questi soggetti **possono verificarsi due situazioni:**

- ◆ se dal calcolo dovesse risultare un **contributo alternativo maggiore del contributo automatico** sopra esaminato, **sarà necessario presentare domanda** per ottenere il maggiore importo
- ◆ se dal calcolo dovesse risultare un **contributo alternativo inferiore del contributo automatico** non **sarà necessario presentare alcuna domanda.**

Esempio n. 1 - soggetto che ha beneficiato del precedente contributo previsto dal DL Sostegni n. 41/2021

Ipotizziamo i seguenti dati per la società Bianchi srl che ha presentato richiesta e ottenuto il precedente contributo DL Sostegni n. 41/2021:

- ◆ Ricavi anno 2019 di 3.500.000,00 euro

ESEMPI

- ◆ Fatturato 2019 pari a 3.600.000,00 euro (ammontare medio mensile di 300.000 euro)
- ◆ Fatturato 2020 pari a 1.680.000,00 euro (ammontare medio mensile di 140.000 euro)
- ◆ **Perdita media mensile di 160.000,00 euro** (differenza tra 300.000 - 140.000).
- ◆ **Contributo DL Sostegni n. 41/2021 spettante e ricevuto di 48.000,00 euro** (30% di 160.000,00 euro).

L'impresa **riceverà dall'Agenzia delle Entrate il "contributo automatico"** dello stesso importo del precedente (**48.000,00 euro**), senza necessità di presentare alcuna domanda.

Verifichiamo ora, sulla base di quanto disposto dal DL Sostegni bis, se all'azienda spetta anche il contributo alternativo.

Ipotizziamo i seguenti dati:

- ◆ Fatturato del periodo 01.04.2019 - 31.03.2020 pari a 3.300.000,00 euro (ammontare medio mensile di 275.000 euro)
- ◆ Fatturato del periodo 01.04.2020 - 31.03.2021 pari a 1.560.000,00 euro (ammontare medio mensile di 130.000 euro)
- ◆ **Perdita media mensile di 145.000,00 euro.**
- ◆ **Contributo Alternativo DL Sostegni bis di 43.500,00 euro** (30% di 145.000,00 euro).

Contributo DL Sostegni n. 41/2021 spettante e ricevuto di 48.000,00 euro (30% di 160.000,00 euro).

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO art.1 commi 1-15 DL 25/05/2021 n°73 (Sostegni-bis)	
Cognome e Nome/ Denominazione	Impresa Bianchi
Richiesta Fondo perduto DL n.41 22/03/2021 (Sostegni)	si
Importo riconosciuto DL 41/2021	48.000,00 €
Ricavi/Compensi 2019 (€)	< 5.000.000,00 €
Fatturato 01/04/19 - 31/03/20 (€)	3.300.000,00 €
Fatturato 01/04/20 - 31/03/21 (€)	1.560.000,00 €
Perdita (%)	52,73%
Stato	No Domanda (Automatico)
Media mensile fatt. 01/04/19 - 31/03/20 (€)	275.000,00 €
Media mensile fatt. 01/04/20 - 31/03/21 (€)	130.000,00 €
Perdita media mensile (€)	145.000,00 €
Contributo Spettante commi 1-3 (€)	48.000,00 €
Totale Contributo Spettante (€)	48.000,00 €
Aliquota Contributo (%)	30%
Massimo (€)	150.000,00 €
Calcolo Contributo (€)	48.000,00 €
Calcolo Contributo Alternativo (€)	43.500,00 €

In questo caso il soggetto **non deve presentare nessuna domanda** in quanto **il contributo alternativo calcolato risulta inferiore a quello ricevuto in precedenza** e che riceverà in automatico.

Esempio n. 2 - soggetto che ha beneficiato del precedente contributo previsto dal DL Sostegni n. 41/2021

Vediamo ora il caso in cui il **contributo alternativo**, calcolato secondo le nuove disposizioni del DL Sostegni bis, **sia maggiore rispetto a quello già riconosciuto**.

Ipotizziamo **gli stessi dati iniziali dell'Esempio n. 1** per la società Bianchi srl, che aveva presentato richiesta e ottenuto il **contributo del DL Sostegni di 48.000 euro**. Sulla base di quanto disposto dal DL Sostegni bis, ipotizziamo ora la seguente situazione:

- ◆ Fatturato del periodo 01.04.2019 - 31.03.2020 pari a 3.300.000,00 euro (ammontare medio mensile di 275.000 euro)
- ◆ Fatturato del periodo 01.04.2020 - 31.03.2021 pari a **1.200.000,00 euro** (ammontare medio mensile di 100.000 euro)
- ◆ **Perdita media mensile di 175.000,00 euro**
- ◆ **Contributo Alternativo DL Sostegni bis di 52.500,00 euro** (30% di 175.000,00 euro).
- ◆ **Contributo DL Sostegni n. 41/2021 spettante e ricevuto di 48.000,00 euro** (30% di 160.000,00 euro).

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO art.1 commi 1-15 DL 25/05/2021 n°73 (Sotegni-bis)	
Cognome e Nome/ Denominazione	Impresa Bianchi
Richiesta Fondo perduto DL n.41 22/03/2021 (Sostegni)	si
Importo riconosciuto DL 41/2021	48.000,00 €
Ricavi/Compensi 2019 (€)	< 5.000.000,00 €
Fatturato 01/04/19 - 31/03/20 (€)	3.300.000,00 €
Fatturato 01/04/20 - 31/03/21 (€)	1.200.000,00 €
Perdita (%)	63,64%
Stato	Domanda per integrazione
Media mensile fatt. 01/04/19 - 31/03/20 (€)	275.000,00 €
Media mensile fatt. 01/04/20 - 31/03/21 (€)	100.000,00 €
Perdita media mensile (€)	175.000,00 €
Contributo Spettante commi 1-3 (€)	48.000,00 €
Importo Integrazione (€)	4.500,00 €
Totale Contributo Spettante (€)	52.500,00 €
Aliquota Contributo (%)	30%
Massimo (€)	150.000,00 €
Calcolo Contributo (€)	48.000,00 €
Calcolo Contributo Alternativo (€)	52.500,00 €

Poiché la riduzione media mensile del fatturato risulta superiore al 30%, l'impresa **ha diritto al contributo alternativo** e di importo **più elevato pari a 52.500,00=** pertanto **sarà necessario presentare apposita istanza.**

Nel caso in cui l'azienda avesse già ottenuto il contributo automatico, il

maggior valore del contributo alternativo, ovvero **l'integrazione di 4.500.000,00 euro** (52.500.000,00 - 48.000.000,00), gli verrà riconosciuta a seguito di presentazione dell'istanza.

NUOVI BENEFICIARI

Per i soggetti che **NON** hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del DL Sostegni n. 41/2021, **le percentuali applicabili** sono più elevate rispetto alle precedenti:

PERCENTUALE APPLICABILE	VALORE (€) RICAVI/COMPENSI
90%	≤ 100.000
70%	> 100.000 e ≤ 400.000
50%	> 400.000 e ≤ 1.000.000
40%	> 1.000.000 e ≤ 5.000.000

Esempio n. 1 - soggetto che NON ha beneficiato del precedente contributo previsto dal DL Sostegni n. 41/2021

Ipotizziamo il caso dell'avvocato Rossi che non ha potuto fruire del precedente contributo DL Sostegni n. 41/2021, perché non ha rispettato il requisito richiesto del calo del fatturato, ovvero "l'importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all'anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all'importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all'anno 2019".

In base a quanto disposto dal DL Sostegni bis, ora presenta questa situazione:

- ◆ Fatturato anno 2019 di 180.000,00 euro
- ◆ Fatturato del periodo 01.04.2019 - 31.03.2020 pari a 190.000,00 euro (ammontare medio mensile di 15.833,33 euro)
- ◆ Fatturato del periodo 01.04.2020 - 31.03.2021 pari a 110.000,00 euro (ammontare medio mensile di 9.166,67 euro)

Il contributo alternativo spettante è così calcolato:

- ◆ **Calo del fatturato di 80.000,00 euro**
- ◆ **Perdita media mensile di 6.666,67 euro** (80.000,00 / 12)
- ◆ **Contributo Alternativo DL Sostegni bis spettante di 4.666,67 euro (70% di 6.666,67 euro).**

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO art.1 commi 1-15 DL 25/05/2021 n°73 (Sotegni-bis)	
Cognome e Nome/ Denominazione	Avvocato Rossi
Richiesta Fondo perduto DL n.41 22/03/2021 (Sostegni)	no
Ricavi/Compensi 2019 (€)	< 400.000,00 €
Fatturato 01/04/19 - 31/03/20 (€)	190.000,00 €
Fatturato 01/04/20 - 31/03/21 (€)	110.000,00 €
Perdita (%)	42,11%
Stato	Domanda per Contributo Alternativo
Media mensile fatt. 01/04/19 - 31/03/20 (€)	15.833,33 €
Media mensile fatt. 01/04/20 - 31/03/21 (€)	9.166,67 €
Perdita media mensile (€)	6.666,67 €
Importo Contributo Alternativo (€)	4.666,67 €
Totale Contributo Spettante (€)	4.666,67 €
Aliquota Contributo (%)	70%
Massimo (€)	150.000,00 €
Calcolo Contributo (€)	
Calcolo Contributo Alternativo (€)	4.666,67 €

CONTRIBUTO EVENTUALE

Sempre il decreto Sostegni bis ha previsto infine che, previo accertamento della disponibilità di risorse non utilizzate e originariamente destinate ai contributi a fondo perduto analizzati fino ad ora, potrà essere predisposto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti con **ricavi superiori a 10 milioni di euro e non superiori a 15 milioni di euro.**

Le modalità di determinazione dell'ammontare del contributo saranno determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Giuseppe Iannibelli